

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: Ultimi invii, San Marino e Intrastat

Il Decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2017, nell'ottica della semplificazione, ha soppresso:

- la comunicazione degli acquisti senza Iva da San Marino,
- ♦ la **presentazione dei modd. Intra** relativi agli acquisti/prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato UE

Le novità decorrono dal 2017, in particolare:

- in relazione alle **operazioni annotate a partire dal 1**° **gennaio 2017**, per la comunicazione degli acquisti senza Iva da San Marino;
- in relazione agli acquisti intraUe/prestazioni di servizi ricevute e registrate dal 1° gennaio 2017, per la presentazione dei modd. Intrastat.

Questo significa che:

- entro il 31.01.2017 deve essere effettuata l'ultima comunicazione degli acquisti senza Iva da operatori sanmarinesi, annotati a dicembre 2016;
- entro il 25.01.2017 si deve procedere con la presentazione dei modd. Intra-2 riferiti al mese di dicembre/quarto trimestre 2016.

ULTIMI INVII SAN MARINO E INTRASTAT Gli acquisti da San Marino possono essere soggetti a due procedure, a seconda che l'operatore sanmarinese indichi o meno l'Iva in fattura. Se l'Iva non è indicata, l'acquirente italiano deve integrarla indicando l'Iva dovuta e comunicare l'operazione all'Agenzia delle Entrate. Tale comunicazione, un LA tempo cartacea, ora invece è telematica e va effettuata compilando il **COMUNICAZIONE** quadro SE del modello polivalente entro l'ultimo giorno del mese **DEGLI ACQUISTI** SENZA IVA DA successivo a quello di annotazione della fattura. Il Decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2017 (art. 7-quater, comma **SAN MARINO** 21, DL n. 193/2016) ha soppresso tale comunicazione (lett. c), comma 1, art. 16 del Decreto 24/12/1993) in relazione alle operazioni annotate a partire dall'1.1.2017 (come indicato al comma 22 dell'art. 7-quater del D.l. 193/2016). L'obbligo pertanto sussiste in relazione agli acquisti senza Iva annotati a dicembre 2016, e va effettuato entro il prossimo 31.1.2017 (ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione della fattura). Il Decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2017 (art. 4, comma 4, lett. b), DL n. 193/2016) ha soppresso l'obbligo di presentazione dei modd. Intra relativi agli acquisti /prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in LA **PRESENTAZIONE** un altro Stato UE. Poiché la disposizione prevede che detta novità si applichi a decorrere **DEI MODELLI** dall'1.1.2017, non risultava chiaro se la data di decorrenza della **INTRASTAT** soppressione dovesse riferirsi alle operazioni ovvero al termine entro il quale l'adempimento deve essere assolto.

In merito a ciò è intervenuta l'Agenzia delle Dogane che, con la Nota n. 244/RU del 10.1.2017, ha confermato l'obbligo di presentazione dei modd. Intra-2 riferiti al mese di dicembre/quarto trimestre 2016, da effettuare entro il prossimo 25.1.2017.

Secondo l'Agenzia delle Dogane, infatti, l'abrogazione dei modd. Intra-2 relativi agli acquisti di beni/prestazioni di servizi ricevute è strettamente correlata all'introduzione del "nuovo" adempimento relativo allo spesometro trimestrale, che decorre anch'esso dall'1.1.2017, e quindi non ricomprende le informazioni relative alle operazioni di dicembre 2016 /quarto trimestre 2016.

Di conseguenza, poiché l'invio dei modd. Intra relativi all'ultimo trimestre/mese del 2016 non costituisce una duplicazione di adempimenti, i modd. Intra-2 riferiti al mese di dicembre/quarto trimestre 2016, devono essere presentati entro il prossimo 25.1.2017.

